

IMPOSTE SUL REDDITO

Le novità in materia di fringe benefit

di Arianna Semeraro

Convegno di aggiornamento

**Rimborsi spese e fringe benefits.
Fiscalità degli autoveicoli e novità 2024**

Scopri di più

Modifiche sono in arrivo in materia di **fringe benefit**. In particolare, le novità riguardano la **soglia di esenzione** e le **modalità di calcolo** per la tassazione dei prestiti ai dipendenti.

Con il termine "*fringe benefit*" ci si riferisce ad un insieme di vantaggi erogati nell'ambito di un **rapporto di lavoro dipendente**, che si aggiungono al compenso contrattualmente previsto per la prestazione lavorativa. Tali vantaggi aggiuntivi, costituiti da **beni o servizi**, possono essere fruiti dai dipendenti in **forma gratuita o a un prezzo di favore**, in conformità con quanto previsto dai **contratti collettivi** o per effetto di liberalità concesse dall'azienda a titolo di **riconoscimento di meriti** o di incentivi alla produttività.

Innanzitutto, occorre premettere che la **non imponibilità, l'imponibilità forfettaria o quella totale** dei "*fringe benefit*" ha **valenza sia fiscale che contributiva**, fermo restando che i contributi sociali obbligatori per norma di legge sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef.

I fringe benefit sono caratterizzati da una **soglia di esenzione, il cui superamento ne comporta la tassazione**. A regime, la soglia di cui in oggetto è fissata ad **euro 258,23**, tuttavia per il **2023** il limite è stato fissato **a 3.000 euro** per i dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico. Per fruire del maggior limite, il lavoratore doveva **comunicare al datore di lavoro di avervi diritto indicando** il codice fiscale dei figli, ai sensi dell'[articolo 40, D.L. 48/2023](#). L'agevolazione in rassegna:

- è riconosciuta in misura intera **a ogni genitore**, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un **unico figlio**, purché lo stesso sia **fiscalmente a carico di entrambi**;
- spetta anche nel caso in cui il contribuente non **possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico**, di cui all'[articolo 12, Tuir](#), poiché per gli stessi **percepisce l'Assegno Unico** e Universale.

Il **D.D.L. di Bilancio 2024** cambia nuovamente le modalità di tassazione dei *fringe-benefits*.

L'articolo 6 del testo attualmente all'esame del Senato introduce, per l'anno **2024**, **tre livelli di esonero** dall'Irpef, a seconda della **tipologia di beneficio** e a seconda **del soggetto percettore**.

In particolare, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 51](#), comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, per **il solo anno 2024**, **non concorreranno a formare il reddito** di lavoro dipendente:

- entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
 1. delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato**, dell'energia elettrica e del gas naturale;
 2. delle **spese per l'affitto** della prima casa;
 3. per gli **interessi sul mutuo** relativo alla prima casa.
- i limiti di cui sopra sono elevati a **2.000 euro** per i **lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico dei predetti lavoratori.

Rimane fermo che, se il valore di quanto erogato **supera gli importi di cui sopra**, lo stesso **concorre interamente a formare il reddito**.

La seconda novità, in verità molto attesa, concerne, invece, le **modalità di calcolo** da applicare per la tassazione dei **prestiti concessi ai dipendenti**.

La determinazione dei fringe benefit costituiti da concessione di prestiti è disciplinata dall'[articolo 51, comma 4, lettera b\)](#), Tuir, il quale prevede che, in caso di concessione di prestiti, si assuma il **50% della differenza** tra:

- l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al **termine di ciascun anno** e;
- l'importo degli interessi calcolato al **tasso applicato sugli stessi**.

Il nuovo **comma 3-bis, dell'articolo 8, D.L. 143/2023** (convertito in via definitiva in data 13.12.2023) risponde alla necessità di **differenziare** le modalità di calcolo, a seconda che il prestito **sia stato erogato con l'applicazione di un tasso variabile** ovvero di un **tasso fisso**.

In particolare, dispone che *"in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di **riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata**, o, per i prestiti a **tasso fisso**, alla data di **concessione del prestito**, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi"*.

Resta, quindi, ferma la **modalità generale di calcolo del fringe benefit**, pari al 50% della



differenza tra l'importo degli interessi calcolato al TUR e l'importo degli interessi calcolato al tasso effettivo, ma viene **distinto il TUR da prendere in considerazione:**

- per i prestiti a **tasso variabile**, il TUR di riferimento è quello vigente alla **data di scadenza di ciascuna rata;**
- per i prestiti a **tasso fisso**, il TUR di riferimento è quello alla **data di concessione del prestito.**

La modifica in parole è, tra l'altro, valida già **per il 2023** per cui, se nel corso di quest'anno sono state operate ritenute in misura superiore rispetto a quelle effettivamente dovute, **per effetto della nuova disciplina potrebbe essere necessario un conguaglio.**